



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Ufficio Legislativo**



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 12/09/2014**

**Prot. 29 / 0004052 / P**

Alla Segreteria del Sottosegretario on. Biondelli

Al Sindaco Comune di Bolzano Novarese  
sindaco@comune.bolzanonovarese.it

**Oggetto: Quesito Consorzi Socio Assistenziali**

In relazione alla nota pervenuta a questo Ufficio il 12 agosto u.s., con la quale si chiede una risposta in merito alla possibilità di rinnovo degli organi istituzionali del Consorzio che gestisce il Servizio Socio Assistenziale "CISS di Borgomanero" in scadenza per fine mandato, alla luce dei recenti interventi normativi in materia, ed in particolar modo in relazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *e*) della legge n.191 del 2009 (legge di stabilità per il 2010) e all'articolo 1, comma 562, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità per il 2014), si rappresenta quanto segue.

In primo luogo occorre considerare che l'articolo 2, comma 186, lettera *e*) della legge n. 191 del 2009 ha disposto la soppressione "dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani", nulla disponendo in relazione ai consorzi di servizi.

Deve quindi ritenersi che il legislatore ha inteso operare una distinzione fra le due figure, giungendo alla conclusione che il consorzio di funzioni - in quanto suscettibile di determinare oneri per l'ente locale in ragione della particolare natura dei servizi da erogare necessariamente ai cittadini - soggiace alla soppressione disposta dal suddetto articolo. Resta invece riconosciuta la possibilità di costituire consorzi di servizi per la erogazione di interventi, anche di carattere sociale, eccedenti rispetto a quelli che il comune stesso, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, deve comunque garantire ai cittadini.

Tali considerazioni sono state peraltro formulate dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Piemonte, con delibera n. 101 del 2010, la quale ha infatti evidenziato come “i consorzi di funzione, aventi ad oggetto attività che devono essere necessariamente svolte in favore di cittadini in stato di bisogno, anche se i costi sopravanzano i ricavi, sono stati inclusi tra le strutture ritenute produttive di costi per l’ente e quindi meritevoli di soppressione, ai sensi del citato articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n.191/2009, in quanto, a differenza dei consorzi per la gestione dei servizi, ancorché privi di rilevanza economica, non sono soggetti al regime delle aziende speciali, e quindi all’obbligo di pareggio di bilancio”.

Pertanto, qualora il consorzio gestisca servizi di carattere sociale, eccedenti quelli essenziali, la gestione potrà avvenire in forma di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ex articolo 113-bis del TUEL, ed in tal caso il consorzio medesimo assumerà la natura giuridica di consorzio di servizi, restando escluso dalle misure di soppressione.


A tali consorzi, in virtù di quanto disposto dall’articolo 31 del TUEL, si applicano le norme previste per le aziende speciali, le quali, ai sensi dell’articolo 1, commi 550 e ss. della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dovranno “concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”.

Andrà quindi verificato, caso per caso, quali tipologie di servizi l’ente comunale deciderà di erogare direttamente, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, e quali invece riterrà di erogare attraverso la costituzione di un consorzio di servizi. In tal senso si è espressa la Sezione di controllo per la regione Lazio della Corte dei conti, con la deliberazione n. 15 del 2011, in base alla quale “a prescindere dal *nomen juris* utilizzato, l’indagine sulla qualificazione giuridica del consorzio dovrà essere mirata a verificare in concreto l’attività resa. Qualora quest’ultima si traduca in un’erogazione di una prestazione assistenziale (ad esempio alla salute) del cittadino, il consorzio che organizza l’attività si configura quale consorzio di servizi, tuttora ammissibile. La trasformazione della gestione associata di un servizio pubblico locale in una stabile organizzazione consortile deve corrispondere ai canoni di buon andamento della pubblica amministrazione e di economicità dell’azione amministrativa [...]. La costituzione di un organismo consortile di servizi, non potrà risolversi in un’occasione per eludere le norme finanziarie volte al contenimento della spesa pubblica negli enti locali”.

Il comune dovrà quindi verificare, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, l’opportunità di costituire un consorzio di servizi, al quale demandare l’erogazione di quelle prestazioni di carattere sociale la cui gestione risulti compatibile con i vincoli previsti dalla disciplina sulle aziende speciali.

Premesso quanto sopra esposto, a parere di questo Ufficio si può sostenere che, qualora gli organi istituzionali degli enti in scadenza siano riferibili ai consorzi di funzioni, gli stessi non potranno essere rinnovati, in quanto tali consorzi rientrano espressamente nella previsione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e) del legge n. 191 del 2009 che ne dispone la soppressione. Qualora, invece, il rinnovo faccia riferimento agli organi di consorzi aventi natura giuridica di consorzi di servizi, gli stessi potranno essere rinnovati per assicurarne continuità di funzionamento.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

  
Stefano Visonà